COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

55.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MATTARELLI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 569

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

DARIDA: Riposo settimanale per i pubblici esercizi di caffè, bar, spacci di analcoolici (213);

RICCIO ed altri: Riposo obbligatorio settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi (1936);

USVARDI ed altri: Riposo settimanale per gli esercizi pubblici (2035) 569

PRESIDENTE 569, 570, 574, 576, 577
ALFANO 572, 576
ARZILLI 571
FELICI 571, 572, 573, 574, 576
FLAMIGNI 574
LODI ADRIANA 576
MAGGIONI, *Relatore* 570, 574, 576, 577
MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 577
SULLO 574
TERRANA 570, 573, 576
USVARDI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* . . 570, 574, 576
ZAMBERLETTI 576

Votazione segreta:

PRESIDENTE 577

La seduta comincia alle 17,25.

ALFANO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Ricordo che i deputati Barzini e Pagliarani sono rispettivamente sostituiti dai deputati Monaco e Bruni.

Seguito della discussione delle proposte di legge Darida n. 213; Riccio ed altri n. 1936; Usvardi ed altri n. 2035, concernenti la chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Darida; Riccio ed altri; Usvardi ed altri concernenti la chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, informo i colleghi che il Presidente Corona nei giorni scorsi è stato colpito da improvviso malore ed è tuttora ricoverato in clinica. Ritengo doveroso inviare al collega, a nome della Commissione e mio personale, i più fervidi auguri di pronta guarigione.

I provvedimenti al nostro esame sono stati seguiti con particolare attenzione da parte del Presidente Corona. Ritengo che non si man-

cherà di riguardo al Presidente, se ne proseguiamo l'esame in sua assenza, data l'urgenza di definire la questione. Ricordo brevemente che il Comitato ristretto è pervenuto alla elaborazione di un testo unificato delle tre proposte, testo che ha ottenuto l'unanimità dei consensi e che oggi viene sottoposto alla nostra attenzione. Do quindi la parola al relatore onorevole Maggioni, e colgo anzi l'occasione per rinnovare i miei auguri al padre del collega, colpito da malattia.

MAGGIONI, *Relatore*. Ringrazio innanzitutto il Presidente per le sue cortesi parole. Non svolgerò una vera e propria relazione, riservandomi di intervenire in sede di discussione degli articoli, e ciò allo scopo di risparmiare tempo e di favorire quindi una sollecita approvazione delle proposte al nostro esame. Mi limiterò semplicemente a porre in evidenza che i provvedimenti all'ordine del giorno mirano a tutelare gli interessi di una categoria meritevole e, in definitiva, hanno lo scopo di portare a soluzione un problema di ordine sociale oggi particolarmente sentito: quello, cioè, di garantire, mediante una disposizione di legge sulla chiusura settimanale degli esercizi pubblici, il riposo settimanale effettivo ai lavoratori autonomi, che altrimenti sarebbe del tutto aleatorio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Ritengo che sia implicito che discuteremo sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purché:

a) spacci di bevande alcooliche ed analcooliche interne ad alberghi o pensioni con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purché possano accedervi soltanto gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, aeroportuali o sulle autostrade, nonché quelli annessi a *campings*, villaggi turistici e stabilimenti balneari limitatamente al periodo della stagione balneare;

b) esercizi pubblici che svolgono un'attività limitatamente alle ore serali e notturne.

USVARDI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vorrei far presente che in sede di comitato ristretto, abbiamo avuto una discussione circa la formulazione del capoverso *a*): a questo punto, riconosciamo che la dizione a suo tempo proposta dal relatore sia più consona agli interessi del turismo e degli esercizi pubblici. Per cui facendo nostra la proposta del relatore proporremmo di sostituire la dizione « spacci di bevande alcooliche ed analcooliche » con la dizione « ristoranti e bar ».

MAGGIONI, *Relatore*. Non sarebbe opportuno accantonare per un attimo questo articolo 2 per ritornarci su dopo l'esame degli altri articoli ?

PRESIDENTE. Secondo me conviene discuterne subito, a meno che ciò non comporti una modifica rispetto agli altri articoli.

TERRANA. La dizione « ristoranti e bar » è pienamente giustificata. Ne abbiamo discusso anche in sede di Comitato ristretto e anche se c'è stata qualche divergenza abbiamo voluto fare questa eccezione particolare proprio perché esiste il problema delle persone che soggiornano per lunghi periodi in albergo e quindi un giorno di sospensione del lavoro avrebbe creato non poche difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Felici ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purché:

a) ristoranti e bar interni ad alberghi, locande e pensioni con la limitazione che la

somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano;

b) interni a teatri e locali di pubblico spettacolo in genere purché possano accedervi soltanto gli spettatori;

c) annessi alle stazioni ferroviarie aeroportuali, nonché a *campings*, villaggi turistici e stabilimenti balneari limitatamente al periodo della stagione estiva;

d) esercizi che svolgano una preminente funzione di interesse turistico nonché quelli a conduzione non familiare che presentino particolari caratteristiche per la complessità e specializzazione dei servizi prestati, delle attrezzature e delle maestranze (almeno 20 dipendenti) e che rivestano pertanto una notevole importanza sociale riconosciuta su domanda del titolare da un'apposita commissione composta da un rappresentante dell'ente provinciale del turismo, un rappresentante della camera di commercio, un funzionario della questura, un rappresentante delle associazioni provinciali e nazionali più rappresentative dei pubblici esercizi interessati e presieduta dal prefetto;

e) esercizi che svolgano un'attività limitata alle ore serali e notturne.

FELICI. Ho predisposto questo emendamento sostitutivo che riprende la materia in esame ma la dispone in modo più organico.

La vera innovazione che ho voluto introdurre riguarda il punto *d*). La prima giustificazione è di ordine economico che non è riferita all'attività degli esercenti, ma al complesso delle unità di operai impegnati nelle aziende. Noi sappiamo che nel settore vi sono degli esercizi a carattere familiare ed aziende che hanno una complessità quasi industriale. Quindi per le aziende con oltre i venti dipendenti noi dobbiamo verificare e valutare questa condizione di non lavoro per 52 giorni, la posizione sul piano economico e sul piano retributivo che viene meno in rapporto a queste maestranze.

L'altro argomento di fondo di carattere economico va riferito al problema degli oneri riflessi.

Bisogna tener presente che vi sono aziende che hanno delle attrezzature che di fronte a un fermo annuale di 52 giorni, potrebbero essere soggette sul piano tecnico a un deterioramento, con impossibilità operative nella continuità del lavoro.

Ho proposto questo emendamento quindi proprio in rapporto a queste valutazioni di ordine economico.

Desidero ancora fare una precisazione. Su questa vicenda riguardante la chiusura settimanale dei pubblici esercizi abbiamo verificato come la categoria si sia dimostrata omogenea. Abbiamo però dimenticato l'importanza di un problema del genere in rapporto alla posizione del nostro paese nel contesto europeo. Qualche collega ha ricordato che l'Italia è il primo paese in Europa che ha posto questo problema, ma non abbiamo considerato quello che significa il complesso del movimento turistico specialmente in grossi centri del nostro paese e quelle che sono le difficoltà e quindi le diminuzioni sul piano economico di questo settore nell'ipotesi che non inserissimo questo emendamento. Propongo questo emendamento – ripeto – perché penso che la Commissione non vorrà approvare questo provvedimento in seguito a pressioni di piazza o ad inviti più o meno pressanti delle organizzazioni. È nostro dovere dare in piena serenità un contributo che sia globale, e non prendere una posizione di parte a favore di questo o quel gruppo di categorie che – come sappiamo – hanno opinioni molto contrastanti su questo argomento. Ho affermato che questa legge ha implicazioni, oltre che sul piano normativo, anche sul piano economico e finanziario; ma oltre a garantire, sulla base di giuste richieste, il riposo settimanale, dobbiamo garantire una continuità di lavoro e livelli di maggior guadagno nel settore. Per questi motivi ho presentato il mio emendamento sostitutivo, articolato in più punti ai fini di una maggiore chiarezza.

ARZILLI. A nome del mio gruppo dichiaro che siamo nettamente contrari all'accoglimento dell'emendamento Felici, in particolar modo per quanto riguarda il punto *d*). Le argomentazioni addotte dal collega sono state ampiamente discusse in sede di Comitato ristretto. La documentazione che ci è stata fornita e i colloqui avuti con i diretti rappresentanti del settore ci hanno offerto elementi validi per una valutazione complessiva e generale, che abbiamo inteso introdurre come elemento caratterizzante di questa legge che stiamo varando. Per le attese da tempo esistenti, non possiamo introdurre elementi di questa natura, che non rientrano in una quantità di deroghe che pure nella legge abbiamo inserito, come abbiamo visto agli articoli 1 e 2. Se fosse accolto il punto *d*) dell'emendamento presentato dall'onorevole Felici noi verremmo a snaturare lo spirito e la lettera della legge e si introdurrebbe un elemento che da un

punto di vista generale della categoria creerebbe un numero enorme di malintesi.

Bisogna anche tenere presente che in questo settore ci sono dei precedenti: quali decreti e ordinanze prefettizie emanati nelle varie città d'Italia che consentono la chiusura a turno sia dei bar che dei ristoranti. E per esperienza personale posso dire che a Bologna e a Livorno non è successo nulla di quanto prospettavano certi documenti.

Pertanto sotto questo profilo noi verremmo ad introdurre un elemento che non coglie la realtà e l'obiettività della situazione che esiste nel settore distributivo; e non crediamo che in questo settore valgano molto gli esempi della legislazione straniera, se si pensa solo per un attimo alla confusione che esiste in questo campo negli Stati Uniti. Piuttosto io darei credito alla buona volontà del nostro Parlamento per introdurre un elemento di disciplina del riposo settimanale per i pubblici esercizi in quello spirito nuovo che deve accumunare gli interessi dei consumatori e gli interessi dei gestori, siano essi piccoli o grandi.

Nell'articolo 5 abbiamo stabilito che il sindaco predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, dopo aver sentito le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, gli enti del turismo e la camera di commercio, proprio per dare alla legge il massimo di garanzia affinché la legge non solo sia applicata nel migliore dei modi, ma per dare alle autorità, ove sorgessero controversie, tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione.

Dal momento che ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza tesa, e considerando che si auspica da più parti un sempre più diretto rapporto tra momento legislativo e la realtà del nostro paese, diciamo con estrema franchezza di essere contrari allo emendamento presentato dall'onorevole Felici, affermando nello stesso tempo di essere pronti, ove le circostanze lo richiedano, a prospettare l'eventualità della rimessione in Assemblea del provvedimento.

ALFANO. Gradirei sapere se l'onorevole Felici ha presentato l'emendamento a titolo personale oppure a nome del proprio gruppo.

FELICI. A titolo personale.

ALFANO. Dal momento che l'articolo sostitutivo presentato dall'onorevole Felici è a titolo personale, prima di entrare nel merito del problema, pregherei il relatore e il Governo di far sapere alla Commissione il proprio pensiero considerando che in sede di Comitato ristretto si era raggiunta una certa unanimità.

Per la verità mi sorprende anche l'atteggiamento del gruppo comunista che sembra gareggiare con il gruppo democristiano per portare in Assemblea il provvedimento.

FELICI. Giustamente il collega Arzilli ha fatto presente che allo stato attuale in questa materia abbiamo l'intervento dei prefetti; intervento che noi molto spesso abbiamo condannato nell'ambito di una maggiore articolazione democratica decentrata a livello di organi non burocratici, ma politici.

Ritengo che non si possa dare un valido contributo alla nostra Commissione invocando le parti politiche in senso stretto, ma viceversa rivolgendosi alle parti politiche quali rappresentanti del Parlamento e del paese al fine di dare un contributo spassionato ed obiettivo.

Il mio emendamento ha in sé queste caratteristiche, e siccome il Governo deve dimostrare sensibilità anche nei confronti di questo argomento, occorre perseguire un indirizzo armonico nella ricerca di una soluzione per questo problema che ha delle implicazioni economiche e finanziarie molto notevoli. Ricordo a questo punto che, secondo le dichiarazioni del presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Milano, in alcuni punti del centro storico della città (Galleria, piazza Duomo) i ristoranti sono molto utilizzati sopratutto da coloro che percepiscono dei redditi medi o bassi: ad esempio da giovani abituati a rapidi spuntini.

Ora, io credo che il Ministero del turismo dovrebbe farsi carico di svolgere un'indagine a livello europeo nel settore dei ristoranti e degli alberghi, allo scopo di fornire alla nostra Commissione dati precisi, ponendola così in grado di dare un contributo concreto alle iniziative riguardanti appunto tali settori. Vorrei ora accennare brevemente alle legislazioni vigenti in materia nei principali paesi europei. L'Associazione dei bar e alberghi inglesi fa presente che non esistono nel paese regolamenti che impongano la chiusura durante i giorni feriali, o che impongano agli stessi esercizi di restare aperti tutta la settimana: è comunque stabilito che coloro che prestano la loro opera nei ristoranti e nei bar debbano godere di un giorno di riposo alla settimana. Analoghe disposizioni vigono in

Francia: in questo paese non esistono norme che facciano obbligo agli esercizi in questione di rimanere aperti tutta la settimana: gli esercenti, comunque, possono disporre un giorno di chiusura alla settimana. I lavoratori, in ogni caso, hanno diritto di godere del loro riposo settimanale in conformità alla legislazione vigente.

Ancora: in Germania, non esiste un regolamento riguardante la chiusura settimanale degli esercizi pubblici, così come non esistono norme che impongano a questi di rimanere aperti tutta la settimana: tutti i dipendenti hanno naturalmente diritto ad un giorno di riposo ogni settimana.

In Svizzera, non esistono disposizioni legislative né disposizioni contrattuali che impongano la chiusura di determinati esercizi: ogni esercente ha però la possibilità di disporre la chiusura del suo locale un giorno a settimana nell'interesse della propria famiglia e del personale. Disposizioni del tutto analoghe a quelle dei paesi citati vigono anche in Austria.

Concludendo, io riterrei opportuno non stabilire la chiusura settimanale anche per i ristoranti e gli alberghi: si tratta di settori molto importanti dal punto di vista economico, la cui incidenza sulla nostra bilancia commerciale fu rilevata anche dal Ministro del turismo e dello spettacolo in una sua relazione sui problemi del turismo. In ogni caso, faccio presente ai colleghi di aver presentato il mio emendamento a titolo puramente personale, nella convinzione di adempiere ad un mio preciso dovere.

TERRANA. Nessuno desidera contestare al collega Felici il suo diritto a presentare emendamenti, ma debbo rilevare che la proposta di modifica sottopostaci dall'onorevole Felici incide – non da un punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista della frazione di mercato interessata – in misura rilevante sul testo in esame. E le osservazioni svolte dal collega inficiano il discorso che noi abbiamo fatto in precedenza.

FELICI. Lo riconosco.

TERRANA. Ripeto, l'emendamento Felici praticamente rappresenta uno snaturamento completo delle proposte di legge che siamo chiamati ad approvare. Il problema di fondo consiste nello stabilire se il turno settimanale di chiusura debba essere reso obbligatorio o meno. Se il provvedimento che stiamo per varare dovesse semplicemente disporre la non obbligatorietà della chiusura settimanale, al limite potrebbe anche rivelarsi del tutto inutile. A mio giudizio, operare discriminazioni così massicce, creare sperequazioni così evidenti tra gli uni e gli altri esercizi significa porre le aziende a carattere familiare in permanente condizione di inferiorità rispetto alle grandi aziende, che invece sono contrarie alla introduzione dell'obbligo della chiusura settimanale. Noi siamo arrivati alla conclusione che, se vogliamo effettivamente garantire il riposo settimanale, non possiamo limitarci a predisporre dei progetti di legge, ma dobbiamo anche porre in essere gli strumenti necessari per la concreta applicazione delle leggi stesse. A parte comunque questa osservazione, noi ci troviamo oggi di fronte alla esigenza di garantire il riposo settimanale ai titolari di queste licenze: e per raggiungere questo obiettivo l'unico strumento ora a nostra disposizione è rappresentato dal testo in esame.

Per quanto concerne poi l'osservazione fatta dal collega Felici circa l'incidenza del settore dei ristoranti e del settore alberghiero sulla bilancia commerciale, debbo dire che tale questione merita senza dubbio un ulteriore approfondimento: del resto, già in sede di Comitato ristretto, abbiamo avuto dei contatti con operatori economici proprio a tale scopo. Comunque, tornando all'oggetto della nostra discussione, secondo alcuni, l'introduzione dell'obbligo della chiusura settimanale, comporterebbe fatalmente una riduzione, nei ricavi degli esercizi interessati, nella misura del 14 per cento. A questo punto sorge spontanea una domanda: attraverso quali difficili calcoli si è pervenuti alla determinazione di tale percentuale? Hanno fatto il calcolo che una giornata su sette sono chiusi? Questo sarebbe vero se il mercato fosse determinato dall'offerta. Ma si potrebbe fare il ragionamento inverso, che il mercato è determinato dalla domanda e la diminuzione non c'è. Noi sappiamo invece che il mercato è regolato dall'incidenza dell'offerta e della domanda; ma in un fatto di questo tipo prevale la domanda perché vi sono alcune esigenze prevalenti di vita, delle persone che sono in movimento. Qualche difficoltà può nascere proprio per i grandi centri, che esercitano funzioni molto complesse. Ma credo che anche qui il mercato si adeguerà alle esigenze che verranno e se con questa legge ci potrà essere un periodo transitorio di qualche difficoltà, questo problema potrà ugualmente essere superato.

Sono quindi contrario all'emendamento del collega Felici perché mi sembra che le considerazioni di ordine generale che abbiamo approfondito ci impongano di adottare una soluzione che sia coerente, altrimenti si rischia di trovare una soluzione che non serve a niente.

SULLO. Non ho seguito i lavori del Comitato ristretto per cui non conosco quale è effettivamente la posizione del mio partito. Come il collega Felici, quindi, anche io parlo a titolo personale, dichiarandomi contrario al suo emendamento, nonostante la stima che ho per lui.

Io vivo a Monte Mario, un quartiere in cui questo problema si è già posto con provvedimenti amministrativi; conosco molto bene il sottofondo di questo problema e quindi ritengo che se dobbiamo fare delle leggi per peggiorare la situazione attuale è meglio che lasciamo le cose come stanno. Se le facciamo, esse devono essere semplici e chiare per evitare che si creino poi grossi problemi di ordine morale o di altro tipo.

Il mio giudizio pertanto sull'emendamento Felici è sostanzialmente negativo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi pare di aver capito dalla discussione che c'è stata sull'emendamento che il Comitato ristretto ha affrontato questo tema nel corso delle consultazioni con le rappresentanze interessate; probabilmente sarà scaturita qualche conclusione in ordine alla richiesta che veniva anche da una certa parte.

MAGGIONI, *Relatore*. Parlo anch'io a titolo personale in quanto il mio gruppo non ha preso alcuna iniziativa in proposito.

Io rimango molto perplesso su questo punto, tant'è vero che avevo pregato di rimandare la discussione dell'articolo 2 alla fine della discussione degli altri articoli.

Però, anche per non ritardare ulteriormente l'*iter* di un problema che merita una rapida soluzione, vorrei pregare il collega Felici di ritirare il suo emendamento.

USVARDI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è contrario all'emendamento Felici in quanto snaturerebbe lo spirito della nuova regolamentazione che ci proponiamo.

FELICI. Di fronte all'atteggiamento del relatore e del Governo, che indubbiamente conosce tutti gli elementi del problema, dichiaro di ritirare il mio emendamento. Ritengo però che le motivazioni da me apportate all'emendamento abbiano un contenuto e una sostanza ben motivata.

Voglio precisare che il ritiro del mio emendamento non è condizionato da pressioni esterne o interne, perché ritengo che dobbiamo abituarci, per avere maggior rispetto di quelli che ci guardano dall'esterno, ad assumere decisioni al di là e al di sopra di ogni atteggiamento esterno al Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Il relatore Maggioni ed il sottosegretario Usvardi propongono il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « spacci di bevande alcoliche ed analcoliche », *con le parole*: « ristoranti e bar ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Felici propone il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « o pensioni », *con le parole*: « pensioni e locande ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Terrana propone il seguente emendamento:

Premettere alle parole: « sulle autostrade », *la parola*: « funzionanti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Salvi propone il seguente emendamento:

Porre le parole: « limitatamente al periodo della stagione balneare », *dopo l'avverbio*: « nonché ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Propongo il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « stagione balneare », *con le parole*: « stagione turistica ».

FLAMIGNI. Che cosa significa « limitatamente alla stagione turistica » ? Si tratta di un concetto abbastanza lato.

PRESIDENTE. Poiché abbiamo stabilito eccezioni per coloro che alloggiano in alber-

ghi, locande e pensioni, è giusto estendere le eccezioni stesse a coloro che si recano in *campings*, in villaggi turistici e in stabilimenti balneari.

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purché:

a) ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purché possano accedervi soltanto gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali o funzionanti sulle autostrade nonché, limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli annessi a *campings*, villaggi turistici o stabilimenti balneari;

b) esercizi pubblici che svolgono un'attività limitata alle ore serali e notturne.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

È data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

È facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il Natale e la Pasqua.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Nei casi di esercizi con attività promiscua si applica all'intera azienda la regolamentazione prevista per l'attività preminente, fermo rimanendo per gli esercizi annessi alle stazioni di servizio per rifornimento di carburante l'obbligo di una giornata di chiusura settimanale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il sindaco, sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali, predispone annualmente i turni obbligatori di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti.

Ogni variazione relativa al giorno stabilito per la chiusura settimanale può essere concessa dal sindaco, su istanza dei titolari degli esercizi pubblici interessati, nei modi previsti dal comma precedente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il sindaco trasmette copia dell'elenco degli esercizi compresi nei singoli turni di chiusura obbligatoria all'autorità di pubblica sicurezza che provvede alla notifica agli esercenti interessati.

In ogni esercizio deve essere visibilmente esposto il cartello indicante il giorno di chiusura settimanale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, la camera di commercio e gli enti turistici locali, può emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a giorni 90 per ogni anno solare.

È data facoltà al sindaco di emanare ordinanze di deroga temporanea all'obbligo della chiusura settimanale in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico. Tali deroghe non potranno essere superiori complessivamente a giorni 5 per ogni anno solare.

L'onorevole Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « non superiori a giorni 90 », *con le parole*: « non superiori a giorni 120 ».

ALFANO. Considerando la posizione geografica del nostro paese e la particolare importanza che riveste il turismo per molte province, ritengo sia opportuno elevare il periodo da 90 a 120 giorni per ogni anno solare. Pertanto invito i colleghi della Commissione a tenere nella debita considerazione il mio emendamento.

MAGGIONI, *Relatore*. Il relatore esprime il proprio dissenso.

USVARDI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo esprimo parere contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Alfano.

PRESIDENTE. Onorevole Alfano insiste per la votazione del suo emendamento ?

ALFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Alfano.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 8.

Le infrazioni alla presente legge sono punite con ammenda non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 300.000.

Ricordo ai colleghi che, con riferimento appunto a questo articolo, restano da definire le sanzioni in caso di recidiva.

ZAMBERLETTI. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 8 così come è stato definito: mi limito a far presente che tra le infrazioni è prevista anche la dimenticanza dell'esposizione del cartello che, francamente, non è una infrazione molto rilevante. Non vorrei, quindi, che anche in tale caso venisse applicata un'ammenda di 50 mila lire che sarebbe eccessiva; propongo perciò di stabilire, a parte, che la mancata esposizione del cartello comporti un'ammenda di lire 5 mila.

PRESIDENTE. Potremmo allora commisurare le ammende ai vari tipi di infrazione, stabilendo ad esempio un minimo di 10 mila lire per le infrazioni minori.

LODI ADRIANA. Bisogna, a mio parere, commisurare con molta chiarezza, senza possibilità di equivoci, le ammende di diversa misura alle infrazioni di diversa gravità. Se noi stabilissimo infatti di punire le infrazioni con ammende da 10 mila lire a 300 mila lire, potrebbe accadere che un esercente colpevole di non aver rispettato il turno settimanale di riposo, venga punito con una ammenda di sole 10 mila lire. Sarei quindi del parere di accogliere l'emendamento proposto dal collega Zamberletti nel senso di stabilire una ammenda di 10 mila lire per la mancata esposizione del cartello, ed invece ammende variabili dalle 50 alle 300 mila lire per le altre infrazioni di maggiore gravità.

FELICI. La sanzione deve essere elastica e quindi deve variare a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

TERRANA. Francamente, mi pare eccessivo punire la mancata esposizione del cartello con un'ammenda di 50 mila lire: sicuramente questa disposizione in pratica non verrebbe applicata. Per cui, io proporrei che la mancata esposizione del cartello venisse punita con una contravvenzione da 10 a 50 mila lire.

PRESIDENTE. Il deputato Alfano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « non inferiore a lire 50.000 e non superiore a 300.000 », *con le parole*: « non inferiore a lire 25.000 e non superiore a lire 150.000 ».

Quale è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Alfano ?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono contrario.

USVARDI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Alfano, insiste per la votazione del suo emendamento ?

ALFANO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Alfano.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 8 del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

MARIANI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo che per la mancata esposizione del cartello sia adottata la seguente disposizione:

« Le infrazioni alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 sono soggette alla pena pecuniaria di lire 10.000 ».

PRESIDENTE. Il relatore?

MAGGIONI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo al testo dell'articolo 8 del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Per la recidiva propongo il seguente comma aggiuntivo al testo dell'articolo 8 del Comitato ristretto, sul quale relatore e Governo mi hanno espresso il loro assenso:

« In caso di recidività, l'autorità competente può adottare provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della licenza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le aggiunte testé approvate.

(*È approvato*).

Propongo che il titolo del testo unificato sia il seguente:

« Disposizioni sulla chiusura settimanale di pubblici esercizi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Va da se che la disposizione relativa ai casi di recidiva non si applica alle infrazioni al secondo comma dell'articolo 6, per cui l'ordine dei commi aggiunti testé approvati deve essere variato. Chiedo pertanto che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale delle norme approvate. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge DARIDA; RICCIO ed altri; USVARDI ed altri: « Disposizioni sulla chiusura settimanale dei pubblici esercizi » (213, 1936, 2035).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati, Alfano, Arzilli, Bruni, Felici, Flamigni, Fortuna, Franchi, Lavagnoli, Lodi Adriana, Luberti, Maggioni, Malfatti, Mattarelli, Monaco, Nannini, Salvi, Savio Emanuela, Sgarlata, Simonacci, Sullo, Tantalo, Terraroli e Zamberletti.

La seduta termina alle 19,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO